

Novità fiscali del 31 luglio 2009: l'esclusione da IRAP non dipende solo dal possesso di modesti beni strumentali; scudo fiscale: la posizione dei soci; scontrino parlante: scompare il nome dei medicinali; niente esenzione IVA per prestazioni rese da chiropratici; facilitata la conservazione informatica di fatture e di copie delle dichiarazioni

Pubblicato il 31 luglio 2009

l'esclusione da IRAP non dipende solo dal possesso di modesti beni strumentali; scudo fiscale: la posizione dei soci; scontrino parlante: scompare il nome dei medicinali; niente esenzione IVA per prestazioni rese da chiropratici; facilitata la conservazione informatica di fatture e di copie delle dichiarazioni

Indice:

- 1) Esclusione da Irap: Non dipende solo dal possesso di beni strumentali dal valore irrisorio**
- 2) Scudo fiscale: Posizione dei soci salva ?**
- 3) Scontrino parlante: Scompare il nome dei medicinali per fare posto al codice**
- 4) Niente esenzione Iva per le prestazioni rese dai chiropratici**
- 5) Conservazione informatica di fatture e di copie delle dichiarazioni: Risoluzioni delle Entrate**
- 6) Brevi fiscali**

1) Esclusione da Irap: Non dipende solo dal possesso di beni strumentali dal valore irrisorio

Ai fini dell'assoggettamento ad Irap, anche un investimento minimo in beni strumentali può configurare un'autonoma organizzazione, requisito per l'applicazione dell'imposta.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 17533 del 28.07.2009, che ha, così, deciso in merito ad una istanza di rimborso dell'Irap presentata da un professionista (medico), che ha esercitato la sua attività professionale effettuando un investimento in beni strumentali di

esiguo valore (pari ad € 2.500,00).

La suprema corte ha ritenuto il medico assoggettabile ad IRAP per cui ha respinto il citato rimborso.

Necessità dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento a IRAP

La Corte di cassazione ha precisato che il requisito dell'autonoma organizzazione è imprescindibile perché un'attività sia soggetta ad IRAP.

Tale requisito non può essere inteso in senso meramente soggettivo, ma deve essere inteso necessariamente in senso oggettivo, non solo perché l'elemento dell'autonomia, se recepito in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perché è un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione; ma soprattutto perché è l'unica interpretazione "costituzionalmente orientata", quindi obbligatoria (Corte Cost., ord. n. 452/2005, 361/2005, 283/2005, 433/2004; sent. nn. 198/2003, 107/2003, 316/2001, 113/2000).

Pertanto secondo la Corte di cassazione l'autonoma organizzazione costituisce

presupposto per l'assoggettamento a IRAP degli esercenti arti e professioni.

Autonoma organizzazione: Elementi costitutivi

Con la sentenza n. 3676/2007 è stato evidenziato che per fare sorgere l'obbligo di pagamento del tributo basta l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluenza, ovvero di un quid pluris che sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.

Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività.

Pertanto, con la sentenza n. 3674 del 2007, è stato escluso che l'IRAP sia dovuta solo quando l'apparato organizzativo raggiunga un grado di autonomia tale da eclissare la figura e l'opera dell'esercente arti o professioni, responsabile e titolare dell'organizzazione produttiva, ritenendo che il verificarsi di tale ipotesi sia improbabile, se non impossibile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale, e peraltro non riconducibile ad alcuna specifica disposizione normativa (in tal senso anche Cass. nn. 3673 del 2007 e 5012 del 5 marzo 2007).

Ai fini dell'assoggettamento o meno al tributo, non rileva l'indagine volta a riscontrare il rapporto di autonomia dell'organizzazione rispetto all'opera dell'esercente un'arte o una professione.

Con la sentenza n. 3678 del 16 febbraio 2007, riassuntiva dei vari concetti espressi nelle altre pronunce e particolarmente interessante perché fissa parametri di carattere generale per individuare l'autonoma organizzazione, la Corte di Cassazione ha osservato che il tributo colpisce una capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l'esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale,

producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto, e così via.

La Corte di cassazione ritiene che occorre attenersi ai seguenti principi di diritto:

L'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce presupposto dell'Irap qualora si tratti di attività "autonomamente organizzata".

Il requisito dell'"autonoma organizzazione" dell'attività di lavoro autonomo il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui .

A parere della Cassazione, inoltre, il giudice del merito potrà ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l'autodichiarazione del contribuente ovvero la certificazione dell'Anagrafe tributaria in possesso dell'Amministrazione finanziaria, soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del Quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef) che specifica la composizione dei costi (nei vari righi) riportando, peraltro, le quote di ammortamento dei beni strumentali (con tipologia ricavabile dal registro dei cespiti ammortizzabili o dal registro dei pagamenti), i canoni di locazione finanziaria e non, le spese relative agli immobili, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni e di compensi comunque elargiti a terzi, gli interessi passivi .

Elementi che individuano l'autonoma organizzazione

A giudizio della Suprema Corte, il rimborso dell'Irap non spetta agli esercenti arti o professioni, indicati dall'art. 49, comma 1, del TUIR (richiamato dall'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), responsabili in qualsiasi forma dell'organizzazione esclusi gli esercenti arti o professioni inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, originariamente esenti dall'imposta - quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività: eccedenza di cui è indice, Tra l'altro, l'avvenuta deduzione del costo ai fini dell'Irpef o dell'Iva (Cass. n. 3673 del 2007; conforme n. 8374 del 31 marzo del 2008).

Sussiste, quindi, autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso:

- impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui;

- utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

2) Scudo fiscale: Posizione dei soci salva ?

Il rimpatrio di fondi detenuti all'estero non pregiudica la posizione degli altri soci e della società che, pur potendo accedere alla misura, non hanno optato per la sanatoria.

Tuttavia rimangono esperibili le normali procedure di accertamento.

Come è stato osservato in dottrina, la locuzione "scudo fiscale" riguarda il rimpatrio e/o la regolarizzazione di capitali esteri, peraltro, disciplinato, già in passato, dagli artt. 11-21 D.L. n. 350/2001, convertito dalla legge 23.11.2001, n. 409, oggetto di varie proroghe fino al 2003.

Nella nuova versione, l'agevolazione consente il rientro e/o la regolarizzazione in Italia delle attività finanziarie e patrimoniali illecitamente detenute all'estero, giacché ivi detenute in violazione agli obblighi di monitoraggio, mediante il pagamento di una imposta straordinaria.

Questa di seguito è la differenza tra rimpatrio e regolarizzazione:

Rimpatrio

Vengono fatti rientrare in Italia, attraverso gli intermediari, il denaro e le attività di natura finanziaria detenute all'estero;

Regolarizzazione

Con tale sistema, il denaro e le attività non vengono fatte rientrare in Italia ma, dopo avere versato l'imposta straordinaria, rimangono, lecitamente, detenute all'estero.

Il nuovo scudo fiscale interessa il rientro delle attività da Paesi extra UE nonché della regolarizzazione, ovvero del rientro da Paesi dell'Unione europea e dello spazio economico europeo (SEE).

In altre parole, occorre distinguere tra:

- attività detenute in Paesi UE o in paesi aderenti allo SEE (si possono sia rimpatriare sia, solamente, regolarizzare);
- attività detenute in Paesi extra UE (si devono necessariamente rimpatriare).

Pertanto, se il contribuente possiede un immobile in un paese extra UE detenuto in violazione degli obblighi valutari (e, pertanto, non lo ha dichiarato nel modulo RW di Unico), non può utilizzare lo scudo fiscale giacché, materialmente, non è possibile far "rientrare" l'immobile.

Riguardo, infine, alle ripercussioni in capo al contribuente che usufruisce dello scudo, è stato osservato in dottrina che:

- Gli elementi che “emergono” dal rientro non possono essere utilizzati contro di lui, in sede amministrativa o giudiziaria in via autonoma o addizionale, né per il passato, né per il futuro;
- non possono essergli applicate sanzioni penali per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione.

In sostanza, il contribuente dovrebbe essere al riparo da futuri accertamenti fiscali (e relative sanzioni), mentre, per quanto riguarda l’aspetto penale, possono essergli contestati tutti i reati (ad esempio falso in bilancio, omessa fatturazione, ecc.) ad eccezione di quelli relativi alla dichiarazione infedele e omessa di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000.

3) Scontrino parlante: Scompare il nome dei medicinali per fare posto al numero per l'immissione in commercio (Aic) nascosto nel codice a barre

Stop al nome del farmaco in chiaro sullo scontrino parlante, al suo posto arriva il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice Aic) da rilevare tramite lettura ottica del codice a barre.

Con la **circolare n. 40/E del 30.07.2009, l’Agenzia delle Entrate** si è subito adeguata alle richieste del Garante per la protezione dei dati personali e fornisce indicazioni operative ai fini della deduzione e della detrazione d’imposta prevista per le spese sanitarie.

In particolare, a partire dal prossimo anno saranno ammessi solo gli scontrini che riportano il codice Aic al posto della denominazione commerciale del medicinale: Le farmacie sono dunque chiamate ad adeguarsi alle nuove indicazioni entro il 1° gennaio 2010.

Nel frattempo, il vecchio e il nuovo sistema potranno coesistere: In entrambi i casi, sullo scontrino dovranno comunque essere sempre riportati anche natura (“farmaco” o “medicinale”), quantità dei farmaci acquistati e codice fiscale del destinatario.

La circolare n. 40/E, pertanto, attua il provvedimento del Garante del 29 aprile 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 maggio, e risponde di fatto all’esigenza espressa dall’Authority di contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse pubblico a ridurre il rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali.

4) Per le prestazioni rese dai chiropratici non spetta l'esenzione Iva

Tali figure professionali non possono fruire dell'esenzione dall'Iva dal momento che non sono riconosciute nel nostro ordinamento come prestazioni sanitarie.

Lo ha chiarito **l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 197/E del 30.07.2009**, che è scaturita dalla richiesta di un chiropratico che ha conseguito il titolo negli Usa e vuole sapere se le cure rese ai suoi pazienti rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti previste dal decreto Iva.

In particolare, l'Agenzia si è soffermata sul disposto della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), che prevede l'istituzione di un registro ad hoc dei dottori in chiropratica presso il Ministero della Salute.

Sebbene la norma inquadri il chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario, rimanda però la definizione delle competenze specifiche di questa figura a un decreto attuativo, ancora non emanato.

Proprio perché manca questo regolamento di attuazione che evidenzia chiaramente il profilo del dottore in chiropratica e delinea l'ordinamento didattico per ottenere il titolo di professionista sanitario di primo grado, queste prestazioni non possono inquadriarsi tra quelle sanitarie e continuano a scontare l'Iva al 20%.

5) Conservazione informatica di fatture e di copie delle dichiarazioni: Risoluzioni delle Entrate

La conservazione informatica di copie delle dichiarazioni "apre" ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti.

Inoltre, il documento in versione digitale "perde" la firma autografa.

La copia conservata dal sostituto su supporto informatico, infatti, può anche non riportare la sottoscrizione del contribuente sostituito, sempre necessaria nell'originale consegnato.

Lo ha precisato **l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 194/E del 30.07.2009**, emessa a seguito della richiesta di un'azienda di credito impegnata anche nell'assistenza fiscale ai propri dipendenti, interessata a sapere se può equipararsi ai Caf anche sul fronte della conservazione "informatizzata" di copie delle dichiarazioni elaborate e trasmesse.

Semplificazioni anche per l'archivio delle fatture analogiche, che possono essere acquisite sia tramite scansione del documento cartaceo sia con altre modalità - quale ad esempio la rappresentazione informatica di stampa in formato .pdf o .tif - a patto che i file garantiscano la rappresentazione fedele, corretta e veritiera del contenuto del documento.

Lo ha chiarito la **risoluzione n. 196/E del 30.07.2009**, sempre in tema di informatizzazione,

che spiega anche come non ci sia un termine per portare a compimento il processo di conservazione sostitutiva dei documenti analogici rilevanti per il Fisco perché, fin quando le operazioni non saranno completate, dovrà comunque essere conservato il cartaceo secondo le regole ordinarie.

La stessa risoluzione n. 196/E sottolinea infine che non sono prescritte specifiche modalità per manifestare l'opzione per la conservazione sostitutiva né per la sua revoca, dato che la continuità delle modalità di conservazione per tipologia di documenti e per periodo d'imposta è l'unico vincolo richiesto dalla norma (articolo 4, comma 2 del Dm 23 gennaio 2004).

Sarà inoltre sempre possibile tornare, in un secondo momento, a conservare i documenti in forma cartacea.

Infine, la **stessa Agenzia delle Entrate** ha diffuso anche la **risoluzione n. 195/E del 30.07.2008** sulla conservazione sostitutiva delle fatture analogiche - convivenza di conservazione sostitutiva e conservazione tradizionale - processo di acquisizione dell'immagine.

6) Brevi fiscali:

- Start-up niente regime Pex

Non si può usufruire del beneficio Pex se la partecipata non ha iniziato la propria attività commerciale.

La conferma è contenuta nell'interrogazione parlamentare n. 5-01695.

Il ministero ha risposto così ad un quesito sulla cessione, da parte di imprese, di partecipazioni in società che non sono ancora in grado di svolgere attività produttive, giacché hanno solo iniziato i lavori di predisposizione dei propri siti produttivi.

- Niente rimborso IRPEF: Si applica la tassazione separata per l'indennità EMPAM

Il contribuente non ha diritto al rimborso delle ritenute IRPEF operate sull'indennità di fine rapporto di lavoro erogata dall'EMPAM.

(Cassazione, ordinanza n. 16231 del 10/07/2009)

- Circolazione di prodotti in sospensione dall'accisa: In G.U. UE il regolamento per le procedure informatizzate

E' stato pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea il Regolamento (CE) n. 684/2009 della commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa.

(L 197/24, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.7.2009)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l